RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di ELLIS BOTTAZZO

Il parere dell'Agenzia sul bollo dei forfetari è pur sempre un parere

Le Entrate hanno risposto a un interpello riguardante la possibile tassazione del rimborso dell'imposta di bollo addebitata ai propri clienti dal contribuente forfetario. Tali risposte, comunque, non sono mai vincolanti per i contribuenti.

Con l'interpello 428/2022, l'istante, un contribuente forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, chiede all'Agenzia delle Entrate un parere sull'assoggettabilità o meno a tassazione del **rimborso dell'imposta di bollo** addebitata ai propri clienti in fattura. Posto che tutte le fatture emesse dai contribuenti forfetari, se **superiori a 77,47 euro** , non sono soggette ad Iva per esplicita previsione normativa, e sono quindi soggette ad imposta di bollo, si ritiene in via principale che l'imposta di bollo sia a carico del prestatore d'opera, il quale potrebbe chiedere il rimborso dell'imposta esponendo la cifra in fattura come riaddebito di spese sostenute.

Risponde l'Agenzia asserendo che il rimborso del bollo è parte integrante del **compenso** del contribuente forfetario, assimilandolo ai ricavi di cui all'art. 1, c. 64 L. 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
Il parere dell'Agenzia desta però non poche perplessità. Si ricorda anzitutto che il contribuente forfetario non è in grado di dedurre analiticamente i componenti negativi di reddito. L'assoggettamento a **ricavo** della fattispecie, espone il contribuente all'innaturale imponibilità di ciò che, essendo stato traslato sul cliente, costituisce il **rimborso** di una spesa effettuata in nome e per conto del cliente stesso, sfuggendo perciò a qualsiasi tipo di imponibilità secondo qualsiasi fonte normativa: è appena il caso di citare l'art. 54, D.P.R. 917/1986.
L'assoggettamento a tassazione del rimborso del bollo porterebbe inoltre a non poche storture e **asimmetrie fiscali tra diversi contribuenti** . Si pensi ad esempio a questi 2 casi: caso *A)*: contribuente che emette **una sola fattura** all'anno da 20.000,00 euro; caso *B)*: contribuente che emette **100 fatture** all'anno da 200,00 euro ciascuna;Entrambi espongono il rimborso dell'imposta di bollo nelle fatture. Se applicassimo l'impostazione voluta dall'Agenzia, il monte ricavi del **casoA** , da assoggettare all'abbattimento forfetario e poi a imposizione, sarà 20.002,00 euro (20.000 + 2 euro sull'unica fattura), mentre nel **casoB** avremmo 20.200,00 (20.000 + 2 euro per ognuna delle 100 fatture emesse), portando all'innaturale differenza impositiva tra situazioni reddituali di fatto identiche, poiché entrambi i soggetti hanno sostenuto il costo di acquisto o versamento delle loro imposte di bollo ed entrambi se le sono fatte rimborsare.

Vale da ultimo la pena ricordare che le risposte agli interpelli sono **pareri dell'Agenzia delle Entrate** , resi sulla base dell'art. 11, c. 1 lett. *a)* L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Spiace in questi casi constatare che molti **programmi di gestione della fatturazione elettronica** , recepito il parere dell'Agenzia, abbiano adeguato i sistemi facendo in modo di obbligare i contribuenti forfetari a inserire in fattura il rimborso dell'imposta di bollo con **natura N2.2** , rendendo in questo modo imponibile il rimborso dell'imposta di bollo anche ai fini del contributo integrativo dell'eventuale cassa professionale del contribuente, finendo per costituire un quadro fiscale-previdenziale che sfiora l'ilarità.

Il contribuente deve sempre essere messo nella condizione di porre in essere il comportamento che ritiene fiscalmente più corretto, anche se contrario a quello dell'Agenzia. Questa sì, che è Legge.

Riproduzione vietata - giovedì 02 febbraio 2023